

Cammino sinodale delle Chiese in Italia

Regolamento delle Assemblee e Nota esplicativa

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione primaverile del 18 - 20 marzo 2024, ha approvato il Regolamento delle Assemblee sinodali che si terranno a Roma: la prima dal 15 al 17 novembre 2024 e la seconda dal 31 marzo al 4 aprile 2025. Mentre si va concludendo la fase sapienziale, ovvero di discernimento su quanto emerso nel biennio dedicato all'ascolto, si inizia a delineare quanto avverrà nella fase profetica. Le Assemblee sinodali saranno infatti due momenti fondamentali da cui scaturirà quella visione di insieme che, dopo l'Assemblea Generale di maggio 2025, sarà riconsegnata alle Chiese particolari, dando il via alla fase di ricezione. Il Regolamento stabilisce la composizione delle Assemblee, le funzioni e il metodo di lavoro.

Di seguito il Regolamento e la Nota esplicativa.

Regolamento delle Assemblee del Cammino sinodale

ART. 1

L'assemblea del Cammino sinodale: convocazione e composizione

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta della Presidenza del Cammino sinodale e previa delibera del Consiglio Episcopale Permanente, convoca la Prima e la Seconda Assemblea del Cammino sinodale stabilendone il relativo ordine del giorno e il metodo di lavoro.

Le Assemblee avranno luogo rispettivamente il 15-17 novembre 2024 e il 31 marzo - 4 aprile 2025.

Fanno parte dell'Assemblea del Cammino sinodale i Membri della CEI, i Referenti diocesani del Cammino sinodale e i componenti del Comitato del Cammino sinodale.

Il numero dei Referenti diocesani per ogni diocesi andrà da un minimo di due ad un massimo di cinque, in proporzione al numero di abitanti della diocesi stessa, secondo quanto stabilito dalla Presidenza della CEI.

Sono invitati anche tutti i Direttori degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della CEI.

La Presidenza della CEI stabilisce altri eventuali invitati.

I membri dell'Assemblea sono tenuti a parteciparvi e, qualora ne fossero impediti per giuste cause, ne dovranno dare comunicazione alla Segreteria dell'Assemblea.

I membri assenti non possono essere rappresentati da altri.

ART. 2

L'assemblea del Cammino sinodale: funzioni

L'Assemblea del Cammino sinodale è un evento ecclesiale dove i partecipanti, nutriti dall'ascolto quotidiano della Parola di Dio e dalla celebrazione dell'Eucaristia, sorgente e paradigma della sinodalità, sono chiamati al dialogo e al confronto sui passi da compiere per dare attuazione al Cammino sinodale.

L'Assemblea esprime le proprie proposte attraverso l'approvazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dei documenti assembleari, in particolare dello *Strumento di lavoro del Cammino sinodale* (Prima Assemblea sinodale) e delle *Propositiones* (Seconda Assemblea sinodale).

I documenti assembleari sono offerti al discernimento dei Vescovi che, a norma di diritto e, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della CEI, singolarmente o nel Consiglio Episcopale Permanente o nell'Assemblea Generale, potranno conferire, nel loro insieme o in alcune parti, forza vincolante.

Sono oggetto della discussione sinodale tesi o posizioni in accordo con la costante dottrina della Chiesa e il Magistero Pontificio e che riguardano materie disciplinari di competenza dei singoli Vescovi o della Conferenza Episcopale Italiana.

Per la validità delle sessioni dell'Assemblea è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

ART. 3

La Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Cammino sinodale, che può anche delegare un altro Vescovo componente della stessa Presidenza del Cammino sinodale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- aprire e chiudere le sedute;
- far rispettare l'ordine del giorno stabilito dalla Presidenza della CEI;
- concedere e revocare il diritto di parola ai membri dell'Assemblea e agli invitati in considerazione del tempo a disposizione;
- verificare il convergere di una maggioranza qualificata sui documenti assembleari.

Colui che presiede l'Assemblea può affidare la funzione di Moderatore dei lavori di una o più sessioni dell'Assemblea a uno dei membri della Presidenza del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

ART. 4

La Segreteria dell'Assemblea

Il Segretario del Comitato del Cammino sinodale è il Segretario dell'Assemblea. Egli si avvale dell'opera di più collaboratori.

Compete alla Segreteria provvedere a tutto quanto necessario perché l'Assemblea possa svolgere le sue attività, compreso:

- comunicare le convocazioni;
- registrare le notifiche di assenza;
- verificare i presenti e il loro numero ai fini della validità delle sessioni dandone comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea;
- predisporre gli spazi e la documentazione necessaria;
- dare informazioni circa gli aspetti procedurali delle singole sessioni;
- verbalizzare le sedute.

ART. 5

Commissione per la redazione dei documenti sinodali

La Commissione per la redazione dei documenti sinodali ha il compito di predisporre i documenti che vengono sottoposti al vaglio dell'Assemblea e, quindi, di emendarli secondo le osservazioni emerse nel dibattito.

Fanno parte della Commissione il Presidente del Comitato del Cammino sinodale, che la presiede; i tre Vescovi designati dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI alla Presidenza del Comitato del Cammino sinodale; il Segretario Generale della CEI; il Segretario del Comitato Nazionale del Cammino sinodale; i Coordinatori delle Commissioni del Comitato del Cammino sinodale; il Direttore

dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI e il Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI.

Compete alla Presidenza CEI la nomina di ulteriori membri della Commissione.

ART. 6

Metodo di lavoro

Le sessioni dell'Assemblea si aprono con l'invocazione dello Spirito Santo ("Adsumus") e la preghiera dei Salmi della Liturgia delle Ore.

Il Presidente introduce quindi i lavori, espone il programma e l'ordine del giorno.

I relatori, individuati dalla Presidenza del Cammino sinodale, presentano le proposte e i documenti elaborati dagli organismi competenti.

Finita la relazione su un argomento e aperta la discussione, il Presidente dell'Assemblea dà la parola, secondo l'ordine di prenotazione, a coloro che hanno fatto richiesta su apposita scheda.

Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tre minuti e riferirsi al tema posto in discussione.

È opportuno che l'intervento orale sia accompagnato da un testo scritto, da consegnare alla Segreteria. Si possono presentare interventi anche solo per iscritto.

Quando l'estensione del testo o l'argomento in esame lo richiede, il Presidente può proporre la discussione prima sulla sua globalità e poi sulle singole parti.

Il confronto potrà avvenire anche in gruppi di studio separati.

Esaurito il dibattito, il Presidente dell'Assemblea può dichiarare chiusa la discussione.

ART. 7

Rapporti con i mezzi di informazione

La Presidenza della CEI, per il tramite dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, cura direttamente il rapporto con gli operatori dell'informazione e della comunicazione.

Tutti i partecipanti alle sessioni dell'Assemblea sinodale sono tenuti alla doverosa riservatezza.

ART. 8

Esame dei reclami

Compete ad un collegio arbitrale, composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario Generale della CEI e dal Direttore dell'Ufficio problemi giuridici della CEI, dirimere eventuali questioni procedurali, presentate per iscritto e motivate, durante i lavori dell'Assemblea.

ART. 9
Mozioni d'ordine

Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l'ordine del giorno prestabilito.

Eventuali mozioni d'ordine, sottoscritte da almeno cinquanta membri, sono presentate al Presidente dell'Assemblea per la decisione del caso.

ART. 10
Approvazione dei documenti sinodali

I documenti sinodali potranno essere approvati a maggioranza qualificata dall'Assemblea per singole parti o/e nel loro complesso, secondo quanto deciso dalla Presidenza dell'Assemblea.

I testi che non raggiungono la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti si ritengono non approvati.

ART. 11
Strumento di Lavoro

I documenti approvati a seguito dei lavori della Prima Assemblea del Cammino sinodale, verranno indirizzati alla Presidenza del Cammino sinodale che, d'intesa con la Presidenza della CEI, sentite le Commissioni del Comitato per i capitoli di competenza, provvederà ad elaborare lo *Strumento di lavoro del Cammino sinodale*, perché venga sottoposto al Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 16 del Regolamento del Cammino sinodale.

ART. 12
Documento di sintesi

Le *Propositiones* approvate dalla Seconda Assemblea del Cammino sinodale, a cura della Presidenza del Cammino sinodale d'intesa con la Presidenza CEI, verranno sottoposte al Consiglio Episcopale Permanente e all'Assemblea Generale della CEI per le determinazioni di competenza, a norma dell'art. 16 del Regolamento del Cammino sinodale.

ART. 13
Invio dei documenti

I documenti per le sedute dell'Assemblea sinodale sono inviati, a cura della Segreteria, solo in forma digitale.

La convocazione e l'ordine del giorno sono inviate ai membri dell'Assemblea, in forma digitale, quattro settimane prima dell'Assemblea stessa; inoltre vengono pubblicate sul sito internet <https://camminosinodale.chiesacattolica.it>.

ART. 14

Verbale della sessione e pubblicazione degli atti

Di ogni sessione dell'Assemblea sinodale deve essere redatto il verbale a cura della Segreteria.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trasmesso alla Presidenza del Cammino sinodale e all'Archivio centrale della CEI.

Compete alla Segreteria del Cammino sinodale trasmettere i Documenti approvati dall'Assemblea alla Presidenza del Cammino sinodale e all'Archivio centrale della CEI.

La pubblicazione degli Atti e dei documenti sinodali è di competenza della Presidenza della CEI.

ART. 15

Rimando al Regolamento del Cammino sinodale e al Codice di Diritto Canonico

Il presente Regolamento delle Assemblee sinodali è redatto a norma dell'art. 17 del Regolamento del Cammino sinodale.

Per tutto quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda al Codice di Diritto Canonico, il quale, in caso di disposizioni contrastanti, prevale.

Nota esplicativa

Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia con la celebrazione delle due Assemblee approda all'ultima fase del suo processo che, nei passaggi precedenti, ha visto il coinvolgimento anzitutto delle Chiese locali in un percorso di consultazione, di ascolto e di discernimento da parte dell'intero Popolo di Dio. Ciò che è stato vissuto in questi anni ha rappresentato di fatto un effettivo scambio di doni che le Chiese diocesane nel loro insieme, attraverso il coordinamento e la promozione operati dal Comitato del Cammino sinodale, hanno potuto realizzare. Proprio questa circolarità ha permesso di far emergere alcune questioni nodali sulle quali operare un discernimento capace di orientare verso la forma di una Chiesa sinodale e missionaria. È in tale sviluppo che si colloca l'evento ecclesiale delle Assemblee che, per un verso, rappresenta l'approdo cui giunge il cammino delle Chiese particolari e, per un altro, inaugura il tempo della recezione di ciò che è andato maturando, attraverso una sua riconsegna alle singole Chiese diocesane dalle quali lo stesso processo aveva mosso i primi passi. Come afferma il Regolamento, le Assemblee del Cammino sinodale sono «un evento ecclesiale dove i partecipanti, nutriti dall'ascolto quotidiano della Parola di Dio e dalla celebrazione dell'Eucaristia, sorgente e paradigma della sinodalità, sono chiamati al dialogo e al confronto sui passi da compiere per dare attuazione al Cammino sinodale» (art. 2).

La cornice interpretativa più adeguata a esplicitare il senso e la funzione di queste Assemblee sinodali resta senza dubbio quella di un'ecclesiologia di comunione, in virtù della quale il «noi» ecclesiale del Popolo di Dio emerge come il luogo in cui il mistero della comunione divina si rende presente in un soggetto collettivo che vive nella storia e nella trama delle sue relazioni. «La vita sinodale testimonia una Chiesa costituita da soggetti liberi e diversi, tra loro uniti in comunione, che si manifesta in forma dinamica come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla pietra angolare che è Cristo e sulle colonne che sono gli Apostoli, viene edificato come tante pietre vive in una “casa spirituale” (cfr 1 Pt 2,5), “dimora di Dio nello Spirito” (Ef 2,22)» (Commissione Teologica Internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 55). In questa logica comunionale i carismi e i doni propri di ciascuno fanno crescere il corpo ecclesiale a servizio di una sempre più profonda comprensione di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» e nell'esercizio comune della missione.

Questa visione ecclesiologica conduce a promuovere il dispiegarsi della comunione sinodale tra “tutti”, “alcuni” e “uno”, coniugando l'aspetto comunitario che include “tutto” il Popolo di Dio, la dimensione degli “alcuni” (diversi per ogni livello di vita ecclesiale) e il ministero dell’“uno” (il pastore). In un certo senso tale dinamica spiega pure la dialettica – tipicamente sinodale – esistente tra l'ascolto di tutti nella Chiesa e di tutte le Chiese e le Assemblee rappresentative delle stesse, cui prendono parte solo alcuni insieme ai pastori. In questo modo la sinodalità risulta dalla reciproca implicazione tra la *communio fidelium*, la *communio episcoporum* e la *communio ecclesiarum*: a più livelli e in forme diverse

l'intreccio di queste espressioni di comunione genera il processo sinodale che si realizza nella complementarietà dei soggetti personali e collettivi coinvolti.

Chi prenderà parte a queste Assemblee? Le figure menzionate nel Regolamento – vale a dire «i Membri della CEI, i referenti diocesani del Cammino sinodale e i componenti del Comitato del Cammino sinodale» (art. 1) – di fatto riflettono la composizione delle comunità ecclesiali, presiedute dai Vescovi, al cui ministero sono associati i presbiteri e i diaconi, e arricchite dai carismi e dalle vocazioni degli altri battezzati e battezzate, tanto laici e laiche quanto consacrati e consacrate attraverso la professione dei consigli evangelici. Si tratta, pertanto, di Assemblee sinodali nelle quali i membri insigniti del *munus episcopale* esprimono quella struttura intermedia di collegialità propria di una Conferenza Episcopale, nella quale «i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa» (LG 23), ma a servizio dell'attuazione della sinodalità. A costoro si associano tutti gli altri membri convocati, testimoni dell'intero Cammino sinodale e portatori di un carisma o di una competenza necessari al lavoro delle Assemblee stesse.

La natura ecclesiale di queste Assemblee si rende esplicita non solo attraverso la loro composizione, ma anche mediante il processo attivato, che condurrà prima alla redazione dello *Strumento di lavoro del Cammino sinodale* e poi a quella delle *Propositiones*, in modo da poter offrire questi documenti assembleari al discernimento dei Vescovi perché siano loro a conferire forza vincolante all'intero *corpus* documentale o ad alcune sue parti.